

**Interrogazione a risposta in Commissione 5-00985 presentata da GIULIANO CAZZOLA mercoledì 11 febbraio 2009, seduta n.131**

CAZZOLA e FEDERICO TESTA. -

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per sapere - premesso che:

il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2003 recante «determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo per la categoria dei cantanti» ha fissato delle tabelle di retribuzioni medie e convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo, tenendo conto delle specificità con cui questi lavoratori svolgono le mansioni attinenti alla propria professionalità;

per tali categorie e figure professionali è prassi eccezionale la presenza della contrattazione collettiva o di accordi interprofessionali;

le retribuzioni convenzionali sono, pertanto, un'esigenza imprescindibile per garantire un corretto rapporto contributivo con l'ente previdenziale;

le retribuzioni convenzionali per le categorie dello spettacolo, come cantanti musicisti (l'elenco non ha carattere tassativo) di cui all'elenco recato all'articolo 3 del Decreto Legislativo Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708, hanno dato luogo a parecchi inconvenienti, perché appare oggettivamente sproporzionato, con riferimento alla prima fascia, (da 0 a 30.000) il numero dei supporti fonografici venduti, in quanto non adeguata a cogliere le oggettive differenze di figure professionali che agiscono in un ambito tanto ampio;

inoltre, una siffatta ripartizione non prevede - come sarebbe invece opportuno - l'esenzione per le copie dei supporti fonografici che i professionisti producono a scopo di promozione e senza finalità di carattere commerciale;

sembra quindi necessario prevedere una fascia congrua di supporti esonerata da vincoli fiscali e contributivi modificando in tal senso il decreto ministeriale citato;

tale più realistica impostazione consentirebbe di contrastare i processi di evasione ora frequenti;

è possibile completare la manovra mediante una rimodulazione delle fasce, in accordo con le categorie interessate -;

se il Ministro intenda riformulare il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2003 al fine di prevedere - oltre ad una più adeguata rimodulazione delle fasce - una soglia d'esenzione fiscale e contributiva dei supporti fonografici prodotti che sia finalizzata a scopi promozionali e non commerciali, consentendo così un assetto meglio corrispondente alle caratteristiche del settore.(5-00985)

\*\*\*\*\*

## TESTO RISPOSTA

Con decreto ministeriale 29 dicembre 2003, recante "Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all'Enpals per la categoria dei cantanti", attuativo dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n.1420/71, sono state individuate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi che le case discografiche devono versare all'ENPALS, a decorrere dall'anno 2004, per l'attività artistica svolta dai cantanti in sala di incisione.

Le retribuzioni sono state ripartite in cinque fasce, modulate *ex ante* in relazione al numero di copie di supporti fonografici venduti: ad ognuna di dette fasce corrisponde un importo contributivo proporzionalmente incrementato quanto maggiore è il numero di copie vendute e più elevato, di conseguenza, il ricavo della casa discografica.

L'Enpals aveva già fornito, con una circolare del febbraio 2008, istruzioni operative per la specifica categoria artistica dei cantanti impegnati in sala di incisione, volte a chiarire le modalità di assolvimento degli obblighi nei confronti dell'ente medesimo, precisando, con riferimento alla vendita dei supporti, che sarebbero stati presi in considerazione tutti i possibili canali di vendita, compreso quello via *internet*, e che la data della prestazione dalla quale deriva l'obbligo contributivo sarebbe stata fatta, convenzionalmente, coincidere con la masterizzazione del supporto fonografico.

In conclusione sono in grado di rassicurare l'Onorevole Cazzola relativamente alle perplessità manifestate nel presente atto parlamentare.

E', infatti, in fase avanzata il confronto tra le diverse parti istituzionalmente coinvolte in ordine alla revisione del D.M in parola.

In particolare è allo studio:

- l' introduzione di una fascia di esenzione in relazione ai supporti fonografici prodotti per finalità esclusivamente promozionali;
- una maggiore articolazione di talune delle fasce, previste dal D.M., di copie prodotte, proprio per valorizzare le peculiarità del settore.

Non appena concluso il predetto *iter* sarà mia cura informare personalmente delle risultanze l'Onorevole interrogante.

finché la vicenda di Sestri Ponente trovi una celere soluzione anche e soprattutto a salvaguardia dei livelli occupazionali.

(5-00983)

VANNUCCI, BARETTA e BELLANOVA.  
- Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione, non appaiono rari e richiedono, forse, un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, al fine di superare inutili e costosi contenziosi;

come noto, in virtù dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti esercenti attività commerciali, qualora «esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente»;

l'INPS, in taluni casi, interpreta la citata disposizione escludendo la doppia iscrizione solo se le due forme di assicurazione risultino incompatibili tra loro, ad esempio considerando compatibile l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione alla Gestione Separata;

tale orientamento appare non coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, laddove si è ribadito che la funzione della norma è quella di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ravvisando che rispetto alla Gestione Commercianti, anche la Gestione Separata costituisca «forma diversa di assicurazione obbligatoria» -:

quali iniziative intenda assumere al fine di addivenire ad un'applicazione della

citata disposizione costante e coerente volta a scongiurare la doppia contribuzione anche per coloro che svolgano contestualmente attività commerciali e attività soggette all'iscrizione alla Gestione Separata, così prevenendo e scongiurando onerosi e inutili contenziosi. (5-00984)

CAZZOLA e FEDERICO TESTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2003 recante «determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti» ha fissato delle tabelle di retribuzioni medie e convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo, tenendo conto delle specificità con cui questi lavoratori svolgono le mansioni attinenti alla propria professionalità;

per tali categorie e figure professionali è prassi eccezionale la presenza della contrattazione collettiva o di accordi interprofessionali;

le retribuzioni convenzionali sono, pertanto, un'esigenza imprescindibile per garantire un corretto rapporto contributivo con l'ente previdenziale;

le retribuzioni convenzionali per le categorie lo spettacolo, come cantanti musicisti (l'elenco non ha carattere tassativo) di cui all'elenco recato all'articolo 3 del Decreto Legislativo Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708 hanno dato luogo a parecchi inconvenienti perché appare oggettivamente sproporzionato, con riferimento alla prima fascia, (da 0 a 30.000) il numero dei supporti fonografici venduti, in quanto non adeguata a cogliere le oggettive differenze di figure professionali che agiscono in un ambito tanto ampio;

inoltre, una siffatta ripartizione non prevede - come sarebbe invece opportuno - l'esenzione per le copie dei supporti fonografici che i professionisti producono a scopo di promozione e senza finalità di carattere commerciale;

sembra quindi necessario prevedere una fascia congrua di supporti esonerata da vincoli fiscali e contributivi modificando in tal senso il decreto ministeriale citato;

tale più realistica impostazione consentirebbe di contrastare i processi di evasione ora frequenti;

è possibile completare la manovra mediante una rimodulazione delle fasce, in accordo con le categorie interessate -:

se il Ministro intenda riformulare il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2003 al fine di prevedere - oltre ad una più adeguata rimodulazione delle fasce - una soglia d'esenzione fiscale e contributiva dei supporti fonografici prodotti che sia finalizzata a scopi promozionali e non commerciali, consentendo così un assetto meglio corrispondente alle caratteristiche del settore. (5-00985)

*Interrogazione a risposta scritta:*

**PISICCHIO.** - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 212 del 2002, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 avente ad oggetto « Misure urgenti per la scuola, l'università la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale », rubricato « Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori » novellando i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e aggiungendo i commi 3-bis e 3-ter al medesimo articolo, dispone che il diploma decennale di Conservatorio Musicale unito

al diploma di Scuola Secondaria Superiore siano equiparati ed equipollenti al diploma di laurea triennale;

infatti il predetto articolo 6 stabilisce:

al comma *a-bis*) che tali diplomi hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, al comma *b*) che i titolari di tali diplomi sono ammessi ai corsi di diploma di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le università e al comma *c*) che, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi i citati diplomi sono equiparati alle lauree, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 -:

se i Ministri interrogati non ritengano di intervenire per consentire che gli aventi causa possano esercitare pienamente i propri diritti ai sensi della normativa vigente atteso che istanze di riscatto volontario dei tre anni della durata della laurea di primo livello sono state respinte (si veda, ad esempio, il caso dell'istanza presentata il 31 dicembre 2002 all'INPS di Siena, con numero di pratica 17659/LA, rigettata con nota del 3 settembre 2008). (4-02271)

\* \* \*

#### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

**LANZILLOTTA e AMICI.** - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:

nell'articolo 19 del disegno di legge « disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (AS 1082) approvato dalla Camera nell'ottobre 2008